

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA

Il Giudice Designato, **dr. Alessandro CENTO**,

- letto il ricorso *ex artt. 696 bis c.p.c.* promosso da [REDACTED] e [REDACTED]
- letta la comparsa di costituzione della [REDACTED]
- letti gli atti tutti del procedimento;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del **21.7.2015**, ha emesso la seguente

ORDINANZA:

- Considerato che i ricorrenti richiedevano, ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c., la CTU preventiva (“*ai fini della composizione della lite*”), per sentir (anzitutto) accertare “... *se sul rapporto di mutuo ipotecario dedotto in ricorso, intestato ai ricorrenti, siano stati promessi interessi usurari e siano stati addebitati o meno interessi usurari*” (vd., conclusioni rassegnate in ricorso) e, “...”, per sentir accertare “...”;
- Considerato che la consulenza tecnica può essere espletata, in via preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei *crediti* derivanti dalla “*mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito*” (art. 696 *bis* c.p.c.);
in caso di riscontro positivo
- Che, pertanto, ~~la CTU non può essere chiesta e non è compito~~ *ai ricorrenti* accertare la sussistenza dell'*illecito* (contrattuale o extracontrattuale) dedotto a fondamento del danno lamentato e del conseguente *credito* risarcitorio (o restitutorio) preteso (essendo tale accertamento riservato al giudizio di merito);
- Che, pertanto, il ricorso *de quo* è inammissibile in quanto per accertare e determinare il *credito* (ipoteticamente) vantato dai ricorrenti (a titolo restitutorio) è, anzitutto, indispensabile accertare se siano stati convenuti interessi usurari; e tale accertamento, non solo deve necessariamente svolgersi con le garanzie procedurali tipiche del giudizio di cognizione, ma non è neppure astrattamente definibile nelle forme di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. essendo materia estranea alla “*mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali*” o alla responsabilità civile da fatto illecito;
- Che in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
- Che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,

P.Q.M.

Visto l'art. 696 *bis* c.p.c.,



- **dichiara inammissibile il ricorso;**
- **condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.013,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.**

Si comunichi

Imperia, 25.8.2015

IL GIUDICE DESIGNATO
(dr. Alessandro CENTO)

